



Comune di Palma di Montechiaro
Comando Polizia Municipale

Determinazione del Sindaco

N° 1 del Registro

Data 05.01.2012

OGGETTO: Costituzione in giudizio a seguito di ricorso avanti al Giudice di Pace di Palma di Montechiaro proposto dal Sig. ONOLFO ROBERTO.

ANNO 2012

L'anno duemila e dodici, il giorno cinque del mese di gennaio alle ore ///, in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Il Responsabile della P.M.

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.r. 26 agosto 1992, n.7 come modificato ed integrato dall'art.41 della L.r. 1.9.1993, n. 26 per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;

Vista la legge 08.06.1990 n.142 come recepita con L.R. 11.12.1991, n.48;

Vista la L.r. del 23.12.2000, n.30.

Premette che, con nota numero R.G. n. 145/2011, assunta al protocollo in data 28/12/2010 al n° 31288, l'Ufficio del Giudice di Pace di Palma di Montechiaro trasmetteva il decreto di fissazione udienza per il giorno 09/01/2012, relativo al ricorso ex art. 23 legge n° 689/81, da parte del Sig. Onolfo Roberto, per l'annullamento del verbale di accertamento di violazione al CDS bollettario n. 111 bolletta n. 2239 del 30.10.2011, per violazione dell'art. 143 c.11 del vigente CDS, (circolava contromano invadendo totalmente lo spazio destinato all'opposto senso di marcia), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Tito, violazione emersa dopo un'attenta analisi del sinistro stradale verificatosi in data 19/10/2011, sostenendo:

- la mancata contestazione immediata della violazione di cui all'art. 143 c.11 CDS;
- la sussistenza di limitazione delle visibilità;
- eccessiva velocità dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro in questione.

Esaminato l'atto introduttivo del giudizio;

Acquisita la necessaria documentazione alla presente allegata;

RITENUTO

opportuno costituirsi nel predetto giudizio per richiedere al Giudice di Pace il rigetto delle domande dell'attore, perché infondate in fatto e in diritto, atteso che l'opponente sig. Onolfo Roberto, contesta il verbale di accertamento di infrazione al CDS bollettario n. 111 bolletta n. 2239 del 30.10.2011, per violazione dell'art. 143 c.11 del vigente CDS, (circolava contromano invadendo totalmente lo spazio destinato all'opposto senso di marcia), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Tito, violazione emersa dopo un'attenta analisi del sinistro stradale verificatosi in data 19/10/2011.

Per quanto sopra motivato, tenuto conto che, nel particolare, le motivazioni che giustificano il verbale contestato sono dettagliatamente elencate nella Comparsa di risposta di cui in allegato "A".

PROPONE

Costituirsi in giudizio, nel procedimento promosso dal Sig. Onolfo Roberto davanti al Giudice di Pace di Palma di Montechiaro, per l'annullamento del verbale di accertamento di violazione al CDS bollettario n. 111 bolletta n. 2239 del 30.10.2011, per violazione dell'art. 143 c.11 del vigente CDS, (circolava contromano invadendo totalmente lo spazio destinato all'opposto senso di marcia), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Tito, violazione emersa dopo un'attenta analisi del sinistro stradale verificatosi in data 19/10/2011.

Dare atto di avvalersi dell'assistenza in giudizio del Comandante della Polizia Municipale o di suo sostituto, al fine di contenere le spese legali, trattandosi di giudizio avanti il Giudice di Pace, rientrante nei limiti previsti dall'art. 82 del vigente c.p.c..

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Ente.

Approvare la comparsa di risposta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

Il Comandante della Polizia Municipale
Dr. Salvatore Domanti

IL SINDACO

Vista la proposta che precede

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore P.M,

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Costituirsi in giudizio, così come previsto dall'art. 82 del c.p.c., nel procedimento promosso dal Sig. Onolfo Roberto, avanti il Giudice di Pace di Palma di Montechiaro, per l'annullamento del verbale di accertamento di violazione al CDS bollettario n. 111 bolletta n. 2239 del 30.10.2011, per violazione dell'art. 143 c.11 del vigente CDS, (circolava contromano invadendo totalmente lo spazio destinato all'opposto senso di marcia), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Tito, violazione emersa dopo un'attenta analisi del sinistro stradale verificatosi in data 19/10/2011, (udienza di prima comparizione fissata per il 09/01/2012).

Delegare, ai sensi dell'art. 82 del C.P.C., il Comandante della Polizia Municipale o il suo sostituto, per difendere gli interessi dell'Amministrazione Comunale.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Ente.

Approvare l'allegata comparsa di risposta, parte integrante del presenta atto.

Il Sindaco
Bonfanti Rosario

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

f.to _____

Per il Comune di Palma di Montechiaro in persona del suo legale rappresentante pro-tempore costituito in giudizio personalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 del c.p.c. con l'assistenza del Comandante del Settore Polizia Municipale o di suo delegato.

CONTRO

Il Sig. ONOLFO ROBERTO, nato a Licata, il 06/08/1992, qui residente in via Don R. Scopelliti, n. 32. Il comparente contesta il verbale di accertamento di infrazione al CDS, bollettario n. 111 bolletta n. 2239 del 30.10.2011, per violazione dell'art. 143 c.11 del vigente CDS, (circolava contromano invadendo totalmente lo spazio destinato all'opposto senso di marcia), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Tito, violazione emersa dopo un'attenta analisi del sinistro stradale verificatosi in data 19/10/2011, sostenendo:

- la mancata contestazione immediata della violazione di cui all'art. 143 c.11 CDS;
- la sussistenza di limitazione delle visibilità;
- eccessiva velocità dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro in questione.

Preliminarmente, l'amministrazione convenuta contesta quanto affermato dalla parte opponente, per le ragioni di seguito illustrate:

In merito alla mancata contestazione immediata dell'infrazione, quanto affermato dal comparente non risponde a vero: la contestazione e notifica del verbale successiva alla data in cui si è verificato il sinistro non è una violazione al vigente CDS; l'art. 200 specificatamente dispone che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata; ma nel caso dei sinistri stradali, ciò non è possibile, stante la complessa attività di ricostruzione, che deve tenere conto di numerosi elementi che vengono raccolti e raccordati dal personale operante (rilievi tecnico-planimetrici, rilievi fotografici, dichiarazione delle parti raccolte nell'immediatezza dei fatti). Pertanto, di concerto con la norma citata, sussiste nel vigente CDS l'art. 201, che prevede la possibilità della notificazione della violazione qualora la contestazione non sia potuta avvenire in maniera immediata ed in tal senso si è provveduto, indicando il motivo che ha reso impossibile la contestazione immediata, così come disposto dallo stesso articolo.

È bene evidenziare che, nel caso di sinistri stradali, generalmente, la contestazione è sempre differita poiché il personale interviene dopo che il sinistro si è verificato e, pertanto, dopo che l'infrazione è stata commessa: quindi, la contestazione o effettuata dopo alcune ore o, come nel caso in questione, dopo alcuni giorni non è, comunque, mai immediata.

In merito alla presenza della limitazione della visibilità nell'area dove è avvenuto il sinistro, quanto affermato dal convenuto non risponde a vero: la curva, a cui fa riferimento l'odierno ricorrente, è distante dall'ubicazione del cantiere stradale e per il personale intervenuto non ha avuto incidenza nel verificarsi del sinistro; infatti, il ricorrente, a causa della presenza del suddetto cantiere stradale, ha effettuato la manovra di svolta a sinistra, occupando la corsia riservata alla circolazione dei veicoli con senso di marcia opposto (la via Tito è a doppio senso di circolazione), ma superato il predetto ostacolo, invece di rientrare nella propria corsia, ha continuato la sua marcia circolando contromano ed andando a collidere con l'altro veicolo regolarmente in transito nella corsia opposta; a prova di quanto detto il personale operante ha rilevato il punto d'urto a circa mt. 23,70 dall'ubicazione del cantiere stradale in questione.

In merito alla velocità dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, in transito nella propria corsia di marcia, si precisa che il personale intervenuto non ha rilevato, a carico del conducente, nessun elemento utile ai fini della individuazione di una condotta imprudente o in contrasto con le norme del CDS. Si precisa, altresì, per chiarezza, che nell'ambito delle violazioni amministrative non vale il principio della gradazione della colpa, ma l'elemento di esclusione TOTALE della responsabilità.

Pertanto, il ricorso proposto si appalesa infondato in fatto e in diritto.

Voglia il Sig. Giudice di Pace

ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta

respingere l'opposizione, confermando il verbale opposto in ogni sua parte, ai sensi dell'articolo 204-**bis** del d.lgs. n. 285/92 e dell'articolo 23, terzultimo comma, della l. n. 689/81, con vittoria di spese e competenze e con riserva di ogni altro mezzo istruttorio.

Palma di Montechiaro, 03/01/2012

Il Comandante della P.M.
Dr. Salvatore Domanti